

maggiore, colla limitata incumbenza di inquirire o di giudicare sopra un affare particolare, finito il quale, finiva anche ogni loro ufficio ed autorità.

Perciò, sulla loro autorità, e sulle loro attribuzioni, e sugli obblighi loro, abbiamo una serie progressiva di decreti, di cui giova esporre almeno il senso compendiosamente raccolto. Dopo adunque quel primo del 1313, ricordato di sopra, trovansi i seguenti :

• 1411; M. C. 4 marzo. È vietato ai capi dei Dieci ed agli inquisitori di recusare il loro ufficio.

• 1412; M. C. 16 ottobre. Sono privati della loro carica gli inquisitori fatti assenti per più di otto giorni.

• 1432; M. C. 9 luglio. Sono stabilite varie pene contro chi ricusasse di essere capo dei dieci, od inquisitore.

• 1432; ( ossia 1433 ) C. X e zonta; 28 geannaro. Gl' inquisitori mandino all' esecuzione le pene stabilite contro i nobili, che facessero sette e compagnie nei consigli.

• 1438; C. X, 26 novembre. Gl' inquisitori levino la pena a' capi, che non procedessero contro nobili offendenti gli altri nobili nei consigli.

• 1451; C. X. 13 agosto. Gl' inquisitori levino la pena senza consiglio a quelli del C. X. che non osservano le leggi presenti nelle rivocazioni delle sentenze, nelle quali devono esser chiamati quelli che le fecero.

• 1454; C. X. 19 giugno. Gl' inquisitori levino la pena a' capi, che non intervengono al Maggior Consiglio.

• 1459; C. X. 14 novembre. Levino le pene stabilite a chi parla di cose secrete fuori di Pregadi.

• 1480; C. X. 12 luglio. Così a' nobili, che hanno corrispondenze con ministri esteri o propalano cose secrete; ma però *citra sanguinem*.

• 1488; C. X. Assieme coi capi e cogli avvogadori inquieriscano od eseguiscono le pene pecuniarie e di bando contro i nobili, che trattassero di cose pubbliche con forestieri.